

N. 00357/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00150/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 150 del 2011, proposto da:
Provincia di Matera, rappresentata e difesa dagli avv. Rosina D'Onofrio e Franco Carrozzo, con domicilio eletto presso Vittorio Micocci Avv. in Potenza, via Due Torri, 33;

contro

Regione Basilicata in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Di Giacomo, domiciliata in Potenza presso l'Ufficio Legale della Regione Basilicata;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, domiciliata in Potenza, corso 18 Agosto 1860;

Scuola Media "Festa" di Matera;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Comune di Matera in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Enrica Onorati, con domicilio eletto presso Francesco Matteo Pugliese Avv. in Potenza, piazza Mario Pagano 118;

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare

a) della delibera del Consiglio regionale della Basilicata n.98 del 2 febbraio 2011, con la quale è stato approvato il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche nella Regione Basilicata per l'anno scolastico 2011/12, limitatamente a quanto ivi stabilito, per le istituzioni scolastiche della Provincia di Matera, a modifica ed in contrasto con le formali proposte avanzate dalla conferenza provinciale e recepite con deliberazione consiliare della predetta provincia n.108 del 15.12.2010, con particolare riferimento all'attribuzione alla scuola media "Festa" di Matera di alcune classi della scuola media "Torraca" dello stesso comune, allocate in uno stabile di piazza degli olmi, alla istituzione di un ulteriore e VI circolo didattico nella Città di Matera e alla istituzione di nuovi corsi e indirizzi, in difformità alla deliberazione provinciale consiliare n.108/10;

b) in parte qua del provvedimento prot. n.2380 del 21.2.2011 con cui la direzione generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata ha disposto di dare conforme esecuzione al predetto piano

di cui alla delibera del consiglio regionale n.98 del 2.2.2011 per l'anno scolastico 2011/12, sempre nei limiti degli interessi precisato sub a) e per la sola Provincia di Matera;

c) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o consequenziale, ivi compresa, ove occorra, la deliberazione della Giunta regionale per la Basilicata n.15/11.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Basilicata in persona del Presidente pro tempore. e di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, nonchè l'atto di intervento ad adiuvandum del Comune di Matera;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2012 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori Avv.ti Rosina D'Onofrio e Alberto Micocci, su delega dell'Avv. Franco Carrozzo, per la parte ricorrente; Avv. Faustina Demuro, su delega dell'Avv. Valerio Di Giacomo, per l'Amministrazione regionale resistente; Avvocato dello Stato Domenico Mutino per il Ministero intimato e Avv. Enrica Onorati per l'Amministrazione Comunale.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato, la Provincia di Matera impugnava la delibera del Consiglio regionale della Basilicata n.98 del 2 febbraio 2011 di approvazione del piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche nella Regione Basilicata per l'anno scolastico 2011/12, limitatamente a quanto ivi stabilito per le istituzioni scolastiche della Provincia di Matera in difformità con le formali proposte avanzate dalla Conferenza provinciale e recepite con deliberazione consiliare della predetta Provincia n.108 del 15.12.2010, nonché gli atti collegati, come meglio specificato in oggetto.

In particolare, la Provincia lamentava che la Regione avesse modificato, in sede di approvazione del Piano di dimensionamento quanto in merito deliberato dalla medesima Provincia, con deliberazione consiliare n.108 del 15.12.201, in sede di redazione e approvazione del Piano provinciale di organizzazione della rete scolastica.

Chiedeva, quindi, l'annullamento dei gravati atti, formulando i seguenti motivi di ricorso.

1) La Regione nell'adottare il Piano di dimensionamento scolastico, ha modificato quanto indicato nel Piano provinciale di organizzazione della rete scolastica, deliberato dalla medesima Provincia al termine di un elaborato procedimento svolto in collaborazione con i Comuni interessati, in tal modo esulando dalle proprie competenze relative all'approvazione finale del piano regionale di dimensionamento e invadendo quelle dalla legge

attribuite alla Provincia stessa e ai Comuni.

Il provvedimento impugnato risulterebbe quindi viziato per incompetenza ed eccesso di potere.

Inoltre, il provvedimento gravato sarebbe comunque affetto da vizio di motivazione in quanto la Regione non avrebbe motivato le modifiche apportate.

2) Parte ricorrente deduceva l'illogicità e la violazione dei criteri di dimensionamento scolastico per quanto riguarda il trasferimento di alcune classi, con i relativi allievi, della scuola media Torraca di Matera presso la scuola media Festa di Matera, nonché l'istituzione di ulteriore e sesto Circolo didattico nella città di Matera per scorporo di alcuni plessi del IV Circolo.

Si costituiva il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e la Regione Basilicata.

Interveniva ad adiuvandum il Comune di Matera.

La causa veniva chiamata all'udienza pubblica del 21.6.2012 e trattenuta in decisione.

DIRITTO

1) Il ricorso si palesa fondato nei termini che seguono.

In via preliminare il Collegio rileva la sussistenza della legittimazione e dell'interesse ad agire della ricorrente Provincia..

La Provincia risulta, difatti, dotata di legittimazione e interesse, a tutela delle sue prerogative e competenze, a impugnare l'atto della Regione che ha disatteso i suoi indirizzi, modificando in sede di

approvazione del Piano di dimensionamento regionale, quanto approvato dalla Provincia stessa in sede di Piano provinciale di organizzazione della rete scolastica.

2) Nel merito appare fondata la censura relativa al difetto di motivazione.

Al riguardo, il Collegio evidenzia che gli atti di dimensionamento scolastico, come quello in questione, si palesano di competenza regionale, rientrando nella funzione di programmazione già attribuita alla Regione dall'art. 138 del D.Lgs. 31.3.1998 n. 112 e, dopo la riforma costituzionale del 2001, risultano di competenza propria della Regione per effetto dell'art. 117, terzo comma, Cost.,

L'esplicazione delle funzioni provinciali e comunali indicate nel successivo art.139 del D.Lgs. 31.3.1998 n. 112, deve svolgersi nell'ambito di attuazione degli strumenti di programmazione.

Ciò non significa che la Regione, come indicato in seguito, non debba tener conto, nell'ambito dell'esercizio di programmazione e in un'ottica di collaborazione tra enti, delle esigenze indicate dagli enti territoriali minori e che non siano previsti momenti istituzionali e strumenti procedimentali di raccordo come - prima dell'abrogazione dell'art. 3 del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 da parte dell'art. 24, D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 - le conferenze provinciali di organizzazione.

In via generale però provvedimenti di dimensionamento scolastico, compresi gli atti di fusione, scissione o soppressione di istituti

scolastici, costituiscono espressione della potestà di autorganizzazione dell'Amministrazione regionale (cfr.: Cons. Stato, Sez. VI, 16.2.2007, n. 661) e sono il frutto di scelte tecnico-discrezionali, che possono essere sindacate in sede giurisdizionale entro gli stretti limiti della manifesta illogicità ed erroneità (cfr.: T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 30.6.1984 n. 353).

Al tempo stesso, però, tali scelte non si sottraggono all'obbligo di motivazione.

L'atto impugnato, difatti, per quanto assuma carattere di atto programmatico, va concretamente a determinare il dimensionamento scolastico regionale, con l'indicazione degli istituti scolastici da accorpate, assumendo un contenuto precettivo e autoritativo specifico e diretto.

Non può pertanto essere qualificato atto generale al fine di esimerlo dall'obbligo motivazionale, né a fronte di proposte concrete e specifiche può limitarsi all'enunciazione dei criteri generali di intervento senza neanche specificare l'esito applicativo di tali criteri rispetto a siffatte proposte.

La motivazione, seppure non deve essere analitica, trattandosi come indicato di scelte *latu sensu* programmatiche, deve indicare i motivi per cui è stata preferita una data soluzione, soprattutto quando le possibili alternative siano specifiche e provengono, come nel caso di specie, da enti locali di entità territoriale minore, quali il Comune e la Provincia (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 7.9.2010, n. 17324).

La scelta di dimensionamento scolastico si pone difatti quale processo decisionale nel quale convergono gli interessi dei vari enti locali interessati, secondo un principio di leale collaborazione fra enti.

Nel caso di specie, quindi, la Regione avrebbe dovuto dar conto della proposta formulata dalla Provincia e, in particolare, di quanto indicato nel Piano provinciale di dimensionamento, formulato con la partecipazione dei Comuni interessati all'esito di un articolato procedimento, e riportare le motivazioni per cui aveva inteso disattenderla.

Dagli atti del procedimento non emergono le specifiche motivazioni dei mutamenti apportati, né risulta essersi tenuto alcuno strumento procedimentale o momento di confronto tra gli enti nell'ambito del quale tale proposta sia stata vagliata e motivatamente disattesa.

Al riguardo non possono essere considerati una motivazione idonea e sufficiente gli interventi effettuati dai vari esponenti nelle delibere di approvazione del Piano di dimensionamento, perché tali interventi riflettono l'opinione dell'interveniente nell'ambito della discussione degli organi collegiali regionali di cui sono membri ma non sono possono essere considerate la motivazione dell'atto amministrativo, che necessità di un momento di sintesi finale.

In realtà, le possibili specifiche ragioni della mancata accettazione della proposta sono adombrate solo negli scritti difensivi dell'avvocatura regionale con un inammissibile tentativo di

integrazione postuma delle ragioni del provvedimento gravato, effettuata non dall'amministrazione con atto provvedimentale ma solo negli scritti difensivi.

Per le suesposte ragioni, che assorbono ogni altro motivo, il ricorso va accolto e, conseguentemente, gli atti gravati vanno annullati in parte qua.

3) In considerazione della peculiarità della vicenda e delle ragioni dell'accoglimento incentrato sul difetto di motivazione, il Collegio ritiene sussistano eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, salvo per quanto riguarda il Contributo unificato versato che viene posto a carico della Regione e dovrà essere rifuso alla Provincia ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Compensa le spese di giudizio ad eccezione del contributo unificato versato che dovrà essere rifuso dalla Regione Basilicata alla Provincia ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Michele Perrelli, Presidente

Antonio Ferone, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)